



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PASTORE, ADRAGNA, AMATO, CALABRÒ,
CAMBER, CARUSO, COMPAGNA, COSTA, DE GREGORIO, DE LILLO,
DELOGU, ESPOSITO, FASANO, FLERES, FLUTTERO, GAMBA,
GRAMAZIO, LAURO, MALAN, MESSINA, MUSSO, PALMIZIO, PICHETTO
FRATIN, SACCOMANNO, SANTINI, SCARABOSIO, SCIASCIA,
Giancarlo SERAFINI, TOTARO e ZANETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2009

Modifiche all’articolo 75 della Costituzione
in materia di *referendum* abrogativo

ONOREVOLI SENATORI. - La disaffezione degli elettori per gli appuntamenti referendari è stata ulteriormente confermata dall'esito del *referendum* abrogativo in materia elettorale svoltosi il 21 e 22 giugno scorsi, che ha visto la più bassa affluenza alle urne registrata da sempre (inferiore al 24 per cento) e quindi il fallimento per mancanza del *quorum* costitutivo del *referendum* stesso. Il Parlamento si trova oggi di fronte ad un bivio: rassegnarsi a conservare l'istituto referendario così come lo vollero i costituenti, con il rischio di delegittimare una forma di democrazia diretta che ha svolto nel passato un ruolo politico fondamentale, con l'ulteriore rischio che la disaffezione contagi anche le consultazioni elettorali, ovvero rivitalizzare il *referendum* eliminando o almeno riducendo le cause che ne hanno determinato un sostanziale svuotamento.

Con il presente disegno di legge si cerca di percorrere la seconda via, quella cioè di una riforma dell'istituto referendario, prevedendo le seguenti modifiche all'articolo 75 della Costituzione, e precisamente:

- si modifica il primo comma nel senso che il *referendum* abrogativo debba riguardare o leggi nella loro interezza ovvero articoli o commi delle stesse, al fine di porre fine o almeno argine al ricorso ai cosiddetti «*referendum* manipolativi», quale l'ultimo in materia elettorale e che, al di là della sa-

pienza giuridica di chi li propone e li ammette, contraddicono la natura stessa del *referendum* abrogativo e soprattutto risultano di difficile lettura e poco comprensibili agli elettori che perciò solo si allontanano dalla cabina elettorale;

- si dispone inoltre l'aumento del numero di sottoscrizioni (da 500.000 a 1.000.000) e del numero di consigli regionali (da 5 a 10) per la richiesta di *referendum* in modo da ovviare all'alluvione di quesiti referendari che ha caratterizzato più di una esperienza del recente passato o almeno da rendere la proposta referendaria sostenuta in modo più consistente e credibile;

- si modifica il quarto comma in merito ai *quorum* referendari; da un lato si stabilisce che il *quorum* costitutivo sia commisurato non alla maggioranza degli aventi diritto al voto ma ad una maggioranza commisurata alla partecipazione degli elettori alla precedente elezione della Camera dei deputati, dall'altro che il *referendum* debba essere approvato dalla maggioranza dei votanti che rappresenti almeno un quarto dell'intero corpo elettorale. In tal modo si conferisce ad una maggioranza «qualificata» di elettori la potestà abrogativa, disincentivando il ricorso all'astensionismo come forma di «partecipazione negativa», alla consultazione referendaria.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(*Modifiche all'articolo 75 della Costituzione*)

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi dello stesso quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali.»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alla precedente consultazione elettorale per la Camera dei deputati e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi alla quale corrisponda almeno un quarto degli aventi diritto».

